

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.**

Approvato con delibera del C.C. n. 63/1994

Modificato con delibere del C.C. nn. 92/94 e 15/96

Modificato con delibera C.C. n. 56/1998

Modificato con delibera G.C. n. 34/2001

Modificato con delibera G.C. n. 21/2002

Modificato con delibera di C.C. n. 27/2007

CAPO I

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 1

Disposizioni Generali

Il presente Regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Nell'osservanza della normativa prevista negli articoli seguenti, non sono considerate occupazioni di suolo pubblico o spazio pubblico le occupazioni nel centro storico con vasi e fioriere prospicienti le private abitazioni.

ARTICOLO 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ARTICOLO 2 bis

Occupazioni particolari

E' soggetta a comunicazione, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune, da parte dell'interessato, l'occupazione di suolo pubblico o spazio pubblico con vasi e fioriere nel rispetto del decoro, della pulizia del suolo, nelle normative in materia di circolazione stradale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche e con l'osservanza delle regole fissate ai commi seguenti.

L'occupazione non dovrà avere una sporgenza, misurata dal muro perimetrale delle abitazioni, superiore a cm. 30 nelle calli o cm. 80 nelle piazze e nelle vie. Dovrà, in ogni caso, essere assicurato, dopo l'occupazione uno spazio libero per la circolazione non inferiore a cm. 150 in larghezza.

I vasi e le fioriere, forniti di apposito sottovaso, dovranno essere in terracotta o pvc o materiale simile del color mattone, cemento o pietra naturale.

E' fatto carico all'occupante, di provvedere all'adeguata pulizia ed ordine del suolo interessato circostante.

L'occupazione s'intende assentita qualora, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, non venga notificato, a mezzo a.r., motivato diniego.

E' riservata, in ogni tempo, al Comune la insindacabile facoltà di vietare o revocare l'occupazione, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o di decoro.

La giunta comunale avrà facoltà di adottare una planimetria del centro storico indicante le occupazioni assentite.

ARTICOLO 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente.
- il motivo ed oggetto dell'occupazione.
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità della presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ARTICOLO 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. n. 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ARTICOLO 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge n. 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi.
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
- d) a termine, per la durata massima di anni 50.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ARTICOLO 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo pubblico, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo

il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ARTICOLO 7

Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ARTICOLO 8

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa.
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ARTICOLO 9

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ARTICOLO 10
Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.

ARTICOLO 11
Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 12

Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D. Lgs. n. 507/93, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei tende fisse retrattili, balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ARTICOLO 13

Graduazione della tassa

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12, sono classificate come segue:

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 1[^] CATEGORIA

Piazza Marconi, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Marii, Piazza Provveditori, Piazza Garibaldi, Piazza Ospitale, Piazza Colombo, Piazza Guidobaldo d'Urbino, Piazzetta San Giovanni, Piazza Patriarchi, Via Porto del Friuli, Via Sinodo, Via Strozzi fino all'incrocio con Via Lorenzo da Marano, Via Dedizione, Via Roma, Piazza Risanamento, Piazza Olivotto, Via Garibaldi, Piazza Case Operaie.

STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 2[^] CATEGORIA le restanti vie.

ARTICOLO 14

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Non si fa luogo, altresì, alla tassazione delle occupazioni previste dall'art. 2 bis, limitatamente alle superfici indicate.

Le eventuali superfici eccedenti, saranno assoggettate alla tassazione ordinaria.

Non si fa luogo, altresì, alla tassazione delle occupazioni previste dall'art. 2 bis, limitatamente alle superfici indicate.

Le eventuali superfici eccedenti, saranno assoggettate alla tassazione ordinaria.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadri sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ARTICOLO 15

Misurazione dell'area occupata - criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende e simili siano poste a copertura di banche di vendita nei mercati o, comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione sovrastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area

occupata, si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ARTICOLO 16

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

Per le occupazioni temporanee di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

ARTICOLO 17

Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono fissate le seguenti variazioni di tariffa:

a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche (per la superficie eccedente 10 mq), culturali o sportive, la tariffa è determinata in € 0,10 al mq. al giorno.

c) per le occupazioni poste in essere sul suolo pubblico per attività di rimessaggio di imbarcazioni, la tariffa è determinata in € 0,10 al mq. al giorno.

ARTICOLO 17 bis

Esenzioni

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 28.12.1995 n. 549, sono esenti dall'applicazione della tassa le seguenti fattispecie di occupazione di suolo pubblico:

- 1) le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 2) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- 3) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- 4) le occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili.

La tassa, inoltre, non è dovuta per le occupazioni permanenti o temporanee di spazi ed aree pubbliche qualora l'ammontare della stessa sia inferiore a € 5,17.

ARTICOLO 18

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune, entro 30 giorni dalla data di rilascio della Concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini va effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

In sede di prima applicazione, la denuncia di cui al precedente comma, va effettuata entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio del presente regolamento, come previsto ai sensi del successivo art.22.

L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia va presentata nei termini di cui al 1° comma, con contestuale versamento dell'ulteriore tassa dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento va effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante pagamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ARTICOLO 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

ARTICOLO 20

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali, della L. 24/11/1981 n. 689 (e s.m.i.) e del D.L. 30/04/1992 n. 285 (e s.m.i.).

ARTICOLO 21

Norme finali

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 144 del

31.07.1984 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

E' fatto obbligo agli interessati di regolarizzare ed adeguare l'occupazione attuale del suolo pubblico con vasi e fioriere entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme previste dagli art. 2 bis e 14 comma 1 bis.

ARTICOLO 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 49/91 è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 18,00
Categoria seconda	€ 12,50

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno
(riduzioni del 30%)

Categoria prima	€ 12,50
Categoria seconda	€ 9,00

C) Distributori di carburante: per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 31,00
Zona limitrofa	€ 26,00
Sobborghi e zone periferiche	€ 15,00
Frazioni	€ 6,00

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella

misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

- categoria prima € 1,00
- categoria seconda € 0,80

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. tariffa oraria a metro quadrato fino a 14 giorni

- categoria prima € 0,04
- categoria seconda € 0,03

2. tariffa oraria a metro quadrato oltre i 14 giorni

- categoria prima € 0,02
- categoria seconda € 0,01

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

- categoria prima € 1,00
- categoria seconda € 0,80

C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%, con un importo minimo di € 5,00 per i venditori ambulanti precari del mercato settimanale.

D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi

e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è determinata in € 0,10 al metro quadrato al giorno.

E) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs.507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).

G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.

H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche (per la superficie eccedente 10 metri quadrati) culturali o sportive, la tariffa è determinata in € 0,10 al metro quadrato al giorno.

I) Per le occupazioni poste in essere sul suolo pubblico per attività di rimessaggio di imbarcazioni, la tariffa è determinata in € 0,10 al metro quadrato al giorno.

L) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993 la tassa è determinata in maniera forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. : € 10,00.

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. : € 15,00

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg. + 30%

b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%

c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere

ordinario, aumentata del 20%.